



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 ottobre 2023  
(OR. en)

13076/23  
ADD 1 REV 1  
LIMITE  
PV CONS 41  
AGRI 520  
PECHE 365

**PROGETTO DI PROCESSO VERBALE**  
**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**  
**(Agricoltura e pesca)**  
18 settembre 2023

## SOMMARIO

**Pagina**

### PESCA

#### Attività non legislative

3. UE-Regno Unito: consultazioni annuali in materia di possibilità di pesca per il 2024..... 3
4. UE-Norvegia e Stati costieri: consultazioni annuali per il 2024 ..... 3

### AGRICOLTURA

#### Attività non legislative

6. Questioni agricole relative al commercio ..... 3

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio..... 4

\*\*\*

## PESCA

### Attività non legislative

3. **UE-Regno Unito: consultazioni annuali in materia di possibilità di pesca per il 2024** 12133/23  
*Scambio di opinioni*

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle priorità e sui principali obiettivi delle consultazioni con il Regno Unito in merito alle possibilità di pesca per il 2024, nonché sulle consultazioni in materia di pesca con la Norvegia e gli Stati costieri per il 2024.

4. **UE-Norvegia e Stati costieri: consultazioni annuali per il 2024** 12131/23  
*Scambio di opinioni*

Il punto 4 è stato trattato insieme al punto 3.

## AGRICOLTURA

### Attività non legislative

6. **Questioni agricole relative al commercio** 12640/23  
*Informazioni fornite dalla Commissione*  
*Scambio di opinioni*

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sui recenti sviluppi del commercio agroalimentare e degli accordi e negoziati commerciali dell'UE a livello bilaterale e multilaterale.

Ha inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sulla situazione delle importazioni di taluni prodotti agricoli dall'Ucraina dopo la scadenza delle pertinenti misure di salvaguardia sulle importazioni nell'Unione e sui relativi annunci dell'Ucraina nel quadro della piattaforma di cooperazione istituita per affrontare la situazione.

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione, delle osservazioni delle delegazioni e della risposta della Commissione.

La presidenza continuerà ad invitare periodicamente la Commissione ad aggiornare il Consiglio sulle questioni agricole relative al commercio.

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al documento 12856/23

Punto 1 dell'elenco  
dei punti "A":

**Decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la  
convenzione OIL del 2019 sulla violenza e sulle molestie (n. 190)**  
*Orientamento generale*

**DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA**

"La Repubblica di Bulgaria attribuisce grande importanza alla promozione e alla tutela dei diritti umani. Il paese tiene fede ai propri impegni in materia di diritti umani e continuerà a farlo in futuro, anche per quanto concerne la lotta contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro.

Nel 2018 la Corte costituzionale bulgara ha adottato una decisione secondo la quale la convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("convenzione di Istanbul") promuove concetti giuridici connessi alla nozione di "genere" che sono incompatibili con i principi fondamentali della costituzione bulgara. Inoltre, nel 2021 la Corte costituzionale ha chiarito ulteriormente che la nozione di "sesso" utilizzata nella costituzione può essere considerata nell'ordinamento giuridico nazionale solo nel senso della sua determinazione biologica (uomini e donne).

L'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione 190 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) prevede una protezione sulla base sia del "sesso" che del "genere", il che, alla luce delle suddette sentenze della Corte costituzionale, mette in discussione la sua conformità con la costituzione bulgara e, pertanto, la possibilità di una ratifica da parte del paese. Di conseguenza, la Repubblica di Bulgaria **non sostiene la decisione del Consiglio che invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019 (Convenzione 190)** dell'Organizzazione internazionale del lavoro, riguardo alla quale vi è incertezza giuridica sulla questione se essa crei o meno un obbligo di ratifica.

La Repubblica di Bulgaria esprime inoltre la preoccupazione che l'adozione di tale decisione possa incidere sulla competenza degli Stati membri a decidere in maniera indipendente se essere vincolati o meno dalla Convenzione in questione conformemente alla Costituzione dell'OIL, il che potrebbe a sua volta pregiudicare la posizione degli Stati membri nei negoziati per l'adozione di future convenzioni e raccomandazioni dell'OIL in materie di competenza concorrente degli Stati membri e dell'Unione."

## **DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA CECA**

"La Repubblica ceca desidera ricordare la sua posizione espressa in numerose occasioni durante i negoziati sull'attuale decisione nonché sulle precedenti decisioni del Consiglio che consentono agli Stati membri dell'UE di ratificare le convenzioni e i protocolli dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), o li invitano o autorizzano a procedere in tal senso. La Repubblica ceca ha costantemente interpretato tali decisioni del Consiglio come misure che non comportano l'obbligo di ratificare le convenzioni internazionali in questione. Sono piuttosto considerate come strumenti intesi a facilitare la possibilità di una ratifica, mantenendo nel contempo il principio del pieno rispetto per gli Stati membri dell'UE in quanto componenti indipendenti dell'OIL. In tale contesto, ciascuno Stato membro dell'UE mantiene il proprio potere discrezionale nell'avviare il processo di ratifica e segue esclusivamente il proprio processo decisionale nazionale, senza essere soggetto alle misure relative a violazioni del trattato.

La Repubblica ceca insiste sulla necessità di una conferma esplicita che consenta agli Stati membri dell'UE di ratificare volontariamente la Convenzione 190 dell'OIL sulla violenza e sulle molestie nell'ambito delle rispettive giurisdizioni nazionali. Senza questa premessa e in mancanza di una chiara interpretazione giuridica nella riunione del Coreper del 19 luglio 2023, la Repubblica ceca non è in grado di sostenere la decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019 (Convenzione 190) dell'Organizzazione internazionale del lavoro, e si astiene dal voto.

La Repubblica ceca prende atto e si compiace delle affermazioni della Commissione, fatte in più occasioni, relative al mantenimento della prassi esistente applicabile a questa e a tutte le precedenti decisioni del Consiglio secondo cui non adotterà misure per imporre la ratifica delle convenzioni dell'OIL da parte degli Stati membri dell'UE."

## DICHIARAZIONE DELLA LITUANIA

- "1. Tenendo conto della prassi consolidata della Commissione europea in relazione alle precedenti decisioni del Consiglio relative alle convenzioni e ai protocolli dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Lituania sostiene la proposta di decisione del Consiglio che invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019 (Convenzione 190) dell'OIL.
2. La Lituania è fermamente convinta che l'adozione di tale decisione del Consiglio contribuirà a mantenere l'unità d'azione di tutti gli Stati membri dell'UE, sosterrà gli obiettivi delle future convenzioni e svolgerà un ruolo chiave per la loro adozione in seno all'organo tripartito dell'OIL.
3. Allo stesso tempo, la Lituania comprende e sottolinea la posizione espressa durante i negoziati secondo cui questa decisione e le precedenti decisioni del Consiglio non creano l'obbligo di ratificare la pertinente convenzione internazionale, in quanto gli Stati membri dell'UE sono componenti autonomi dell'OIL, mentre la decisione del Consiglio è necessaria a livello di Unione europea per essere in linea con l'*acquis* comunitario."

## DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"L'Ungheria, tenendo conto del parere del servizio giuridico del Consiglio fornito nel corso dei negoziati, desidera ribadire la sua posizione secondo cui, sotto il profilo giuridico, non vi è alcuna necessità giuridica di adottare una decisione del Consiglio al fine di consentire agli Stati membri di ratificare la Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019 (Convenzione 190) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (di seguito: Convenzione 190 dell'OIL), in quanto la Convenzione non comporta alcuna competenza esclusiva dell'UE. Osserviamo che anche gli atti di sette Stati membri che hanno già ratificato la convenzione confermano di fatto tale conclusione.

Fatto salvo quanto precede, l'Ungheria prende altresì atto delle numerose dichiarazioni orali della Commissione secondo cui essa non adotterà misure per imporre la ratifica della Convenzione da parte degli Stati membri, anche in caso di adozione di una decisione del Consiglio al riguardo.

Infine, l'Ungheria prende atto con rammarico della procedura che ha portato all'adozione della decisione del Consiglio in questione. A tale riguardo ricordiamo che il Coreper ha deciso, nella riunione del 31 maggio 2023, di raccomandare al Consiglio di approvare una dichiarazione, da iscrivere nel processo verbale, in cui il Consiglio rilevi l'impossibilità di raggiungere la maggioranza qualificata richiesta per l'adozione della proposta di decisione del Consiglio. È deplorabile che non sia stato dato seguito alle conclusioni della riunione del Coreper."

## **DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA**

- "1. In linea di principio, l'Austria sottolinea la sua posizione secondo cui, sotto il profilo giuridico, la decisione del Consiglio che invita gli Stati membri a ratificare la pertinente Convenzione internazionale non crea alcun obbligo.
2. Gli Stati membri dell'UE sono componenti autonomi dell'OIL. Un obbligo di ratifica è in contrasto con il principio del tripartitismo sancito dalla Costituzione dell'OIL e dalla Convenzione 144 dell'OIL del 1976 ratificata da tutti gli Stati membri dell'UE.
3. L'Austria prende atto delle garanzie fornite dalla Commissione europea riguardo al fatto che si asterrà dall'intraprendere azioni legali nei confronti degli Stati membri che decidano di non ratificare la Convenzione."


## **DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE**

"La convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n.190 sulla violenza e sulle molestie, del 2019, è stata adottata durante il centenario dell'OIL e la sua ampia ratifica è fondamentale per l'effettiva eliminazione della violenza e delle molestie sul lavoro. Questa nuova convenzione dell'OIL è uno strumento internazionale estremamente necessario per tutelare il diritto di ogni persona a un mondo del lavoro privo di violenza e molestie. Sulla base dell'importante ruolo svolto dall'UE e dai suoi Stati membri nel processo che ha portato all'adozione, da parte dell'OIL, della convenzione sulla violenza e sulle molestie, la Commissione ha presentato una proposta volta a predisporre, per le questioni di competenza dell'Unione, il quadro adeguato dell'UE che consente agli Stati membri di procedere alla ratifica individuale. Le eventuali difficoltà di uno Stato membro a ratificare la convenzione non dovrebbero impedire lo svolgimento del processo di ratifica da parte di altri Stati membri, nell'interesse dell'Unione."

**Punto 8 dell'elenco  
dei punti "A":**      **Accesso del pubblico ai documenti**  
                                 **Domanda di conferma n. 26/c/03/23**  
                                 **Approvazione**

**DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA**

"La Finlandia ritiene che la divulgazione dei nomi di persone che esercitano funzioni pubbliche non pregiudichi, in generale, la tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo secondo le modalità prescritte dal regolamento 1049/2001."



**Punto 19  
dell'elenco dei  
punti "A":**

**Decisione del Consiglio sulla firma dell'accordo relativo alla  
conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone  
non soggette a giurisdizione nazionale  
Adozione**

**DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO**

"Il Consiglio rileva che le zone non soggette a giurisdizione nazionale coprono quasi i due terzi della superficie degli oceani mondiali e il 95 % del loro volume e contengono una ricca biodiversità marina d'importanza ecologica e socioeconomica soggetta a una pressione crescente. Il Consiglio ritiene pertanto che la sua decisione di autorizzare la firma, a nome dell'Unione, dell'accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale ("accordo BBNJ") sia una delle misure volte a promuovere la coerenza dell'approccio dell'Unione alla conservazione e alla gestione in tutti gli oceani e a rafforzare il suo impegno a favore della conservazione a lungo termine e dell'uso sostenibile delle risorse biologiche marine su scala mondiale.

Il Consiglio rileva inoltre che l'articolo 67 dell'accordo BBNJ prevede che, nel caso di un'organizzazione regionale d'integrazione economica che è parte dell'accordo BBNJ, di cui uno o più Stati membri sono ugualmente parti, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive responsabilità nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo. Di conseguenza, e considerando che gli Stati membri dell'Unione europea hanno espresso l'intenzione di diventare parti dell'accordo BBNJ, il Consiglio sottolinea l'importanza di affrontare, nella fase della conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo BBNJ, la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri nonché di definire, se del caso, le disposizioni interne relative all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi dell'Unione e dei suoi Stati membri derivanti dall'accordo BBNJ. Tali disposizioni dovrebbero tenere debitamente conto degli interessi legittimi dell'Unione e dei suoi Stati membri nell'ambito dei rispettivi ambiti di competenza, in particolare quelli di uno Stato membro in caso di potenziali implicazioni in zone soggette alla sua giurisdizione nazionale, e dovrebbero essere pienamente conformi ai principi di attribuzione, equilibrio istituzionale e leale cooperazione."

## DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

"1. La Commissione ritiene che la decisione relativa alla firma di un accordo internazionale debba fare riferimento alla persona designata dal negoziatore quale persona abilitata a firmare.

Pertanto, le modifiche che prevedono che il presidente del Consiglio designi la persona abilitata a firmare, a nome dell'Unione, l'"*accordo, nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale*" (accordo BBNJ) di cui all'articolo 2 non sono conformi ai trattati.

Come sostenuto dalla Commissione nella causa *C-551/21* pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, gli atti di rappresentanza esterna nel processo di elaborazione dei trattati che comprendono la firma di un accordo internazionale costituiscono, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, prerogative istituzionali della Commissione (ad eccezione degli atti relativi ad accordi che rientrano esclusivamente o prevalentemente nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, per i quali la rappresentanza esterna dell'Unione è assicurata dall'Alto rappresentante, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, TUE).

Nelle sue conclusioni del 13 luglio 2023 riguardanti tale causa (ECLI:EU:C:2023:579), l'avvocato generale ha concordato con la Commissione.

2. La Commissione ritiene inoltre che il considerando 10, secondo cui la decisione del Consiglio relativa alla firma non dovrebbe essere interpretata come un ricorso alla possibilità per l'Unione di esercitare la sua competenza esterna nei settori contemplati dall'accordo BBNJ che rientrano nella competenza concorrente nella misura in cui tale competenza non sia ancora stata esercitata internamente dall'Unione, non sia in linea con la giurisprudenza relativa all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Questo considerando sull'astensione dell'Unione dall'esercitare la sua competenza concorrente pregiudica una prova oggettiva dell'esercizio di simile competenza, in quanto la giurisprudenza pertinente consente di esercitarla mediante un'azione esterna prima dell'adozione di norme interne.

3. In relazione al considerando 11, che stabilisce che l'UE dovrebbe aderire all'accordo BBNJ insieme ai suoi Stati membri in quanto sia l'una che gli altri hanno competenze nei settori contemplati dall'accordo BBNJ e che la decisione del Consiglio relativa alla firma non pregiudica la firma dell'accordo da parte degli Stati membri conformemente alle rispettive procedure interne, la Commissione ritiene che l'espressione "*insieme ai suoi Stati membri*" potrebbe essere considerata come un requisito implicito di ricerca di un comune accordo che imporrebbe all'UE di aspettare fintantoché gli Stati membri non abbiano firmato l'accordo BBNJ insieme all'UE stessa.

Pur confermando le proprie posizioni generali in merito a quanto precede, la Commissione non si oppone all'adozione della proposta modificata relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo BBNJ (ST 12416/23) da parte del Consiglio, con voto *a maggioranza qualificata*."

**Punto 25**  
**dell'elenco dei**  
**punti "A":**

**Decisione del Consiglio sulla posizione dell'UE in sede di Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2023 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (Dubai, Emirati arabi uniti, 20 novembre - 15 dicembre 2023)**

*Adozione*

**DICHIARAZIONE DELLA FINLANDIA**

"Da qui al 2030 la necessità di spettro radio supplementare per le tecnologie mobili senza fili come il 5G e il 6G aumenterà. La Finlandia è fermamente convinta che l'UE debba essere proattiva nella sua politica in materia di spettro radio per rimanere competitiva sul mercato mondiale delle tecnologie senza fili e conseguire gli obiettivi digitali dell'UE per il 2030, nonché garantire resilienza e un'autonomia strategica aperta.

La Finlandia ritiene necessario valutare l'assegnazione primaria della banda di frequenza 470-694 MHz nella regione 1 dell'UIT al servizio mobile e porre la questione all'ordine del giorno della WRC-27.

Considerate le molteplici condizioni tecniche attualmente definite per far sì che l'UE possa concordare con l'identificazione IMT della banda di frequenza 6 425-7 125 MHz, la Finlandia ritiene che l'UE debba adottare un approccio più positivo nei riguardi di tale identificazione in sede di WRC-23. Ad oggi, questa banda superiore di 6 GHz è l'unica alternativa che consenta un incremento dello spettro IMT, al fine di tener conto dell'evoluzione delle applicazioni per gli utenti e delle tendenze del servizio mobile.

La Finlandia è inoltre fermamente convinta che l'UE debba procedere a studi per identificare eventuali frequenze candidate per il 6G entro la gamma di frequenze da 7 125 MHz a 30 GHz in vista della WRC-27, pur riconoscendo la necessità di salvaguardare l'utilizzo esistente in tale spettro e senza compromettere gli usi pertinenti ai fini della politica di sicurezza e di difesa comune o ai fini della politica spaziale dell'Unione."